Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **24.**
Modifica all'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15. Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **25.**
Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **26.**
Interventi finanziari per la realizzazione del progetto Etruschi.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1984, n. **27.**
Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1984.

(3583-3584)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 10 AGOSTO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Bergamo.

(1843)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 10 AGOSTO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54:

Salento industrie chimiche, società per azioni, in Lecce: Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1984.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1984.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.A. - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª emissione » sorteggiate il 26 luglio 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 7% - 4ª emissione 1973/1988 » sorteggiate il 26 luglio 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « OO.PP. » sorteggiate il 26 luglio 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

I.S.A. - Industria serica di Asnago, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1984.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle ed 'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1984.

Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte Mondovì: Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1984.

Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1984.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AP/81 - T.V. » sorteggiate il 3 luglio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AO/81 - T.V. » sorteggiate il 3 luglio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AG/79 - 12% » sorteggiate il 3 luglio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AD/78 - 12% » sorteggiate il 3 luglio 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « ISVEIMER 10% 1976-86 - 36ª emissione » sorteggiate il 3 luglio 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « ISVEIMER 10% 1976-91 - 37ª emissione » sorteggiate il 3 luglio 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « ISVEIMER 10% 1976-91 - 38ª emissione » sorteggiate il 3 luglio 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « ISVEIMER 13% 1979-85 - 45ª emissione » sorteggiate il 3 luglio 1984.

Fiscambi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1984 (delibera assembleare 24 ottobre 1973).

Fiscambi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1984 (delibera assembleare 27 novembre 1973).

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1984.

Banco di Napoli - Direzione generale: Obbligazioni di opere pubbliche sorteggiate il 26 luglio 1984.

Banco di Napoli - Direzione generale: Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 26 luglio 1984.

Etruria 2000, società per azioni, in Prato: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 *luglio* 1984.

Tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1983, n. 04/80863, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1983, foglio n. 16, registro n. 2 Monopoli, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di tre nuovi tipi di sale destinati all'alimentazione e di provvedere al contestuale aggiornamento, in unico listino, dei prezzi dei sali per uso alimentare;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi di vendita al pubblico, compresa l'I.V.A. nella vigente aliquota del 18%, dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

Sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	L.	20.000	il quintale
Sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	»	22.000	»
Sale macinato (in sacchi di politene da kg 25) . . .	»	24.000	»
Sale integrale (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale scelto (in sacchi di politene da kg 25)	»	40.000	»
Sale raffinato (in sacchi di politene da kg 25) . . .	»	40.000	»
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1) .	»	70.000	»
Sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500) . .	»	70.000	»
Sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	70.000	»
Sale jodurato	»	70.000	»
Sale Candor condizionato:			
1) in pacchetti da kg 1 e 0,500	»	80.000	»
2) in spargisale da 100 gr . .	»	300.000	»
3) in bustine da 1 gr . . .	»	600.000	»
4) in spargisale da 750 gr .	»	120.000	»

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1984
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 219

(4234)

DECRETO 28 luglio 1984.

Autorizzazione alla MAA - Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministero delle finanze;

Vista la domanda con la quale la S.p.a. MAA - Assicurazioni auto e rischi diversi, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 39, n. 5;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il parere espresso dal predetto ISVAP con nota n. 416042 del 14 febbraio 1984;

Visto il decreto 15 giugno 1984 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 giugno 1984 contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La società per azioni MAA - Assicurazioni auto e rischi diversi, con sede in Milano, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norme dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 14/13523 del 16 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4174)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° maggio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 8.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 33, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo massimo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi con decreto ministeriale n. 209361/66-AU-64 del 3 maggio 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 aprile 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 208931 del 18 aprile 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° maggio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, ammonta a nominali lire 8.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1984
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 245

(4171)

DECRETO 23 luglio 1984.

Abilitazione al Mediocredito regionale della Puglia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 2 maggio 1984, con la quale il Mediocredito regionale della Puglia ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito regionale della Puglia è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

(4172)

DECRETO 25 luglio 1984.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 6.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro Poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986 Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 decreto ministeriale 16 marzo 1984 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero d'iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna, numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), sono destinati alla apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale, comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° ottobre 1984 a quella 1° aprile 1986; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986 leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 decreto ministeriale 16 marzo 1984 ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) fruttante l'interesse annuo di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. Roma, Il Direttore Generale V. per la Corte dei conti Il Primo Dirigente Posizione N. (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro Poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; *b*) dalle imposte sulle successioni; *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° aprile 1986. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1984, a quello n. 4, di scadenza 1° aprile 1986.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico Buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986 Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° ottobre 1984 al 1° aprile 1986) relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) Il presente tagliando deve

essere staccato dall'Ufficio pagatore». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righe, la leggenda: «Leggi 7-8-1982, n. 526 - e 27-12-1983, n. 730» e, lungo il lato destro, l'altra «Decreto ministeriale 16-3-1984».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture «Buoni del Tesoro poliennali 14 %» e «di scadenza 1° aprile 1986».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° aprile 1986 e da un foglio contenente i compartimenti riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interesse.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura «Modalità di pagamento» (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data del rilascio, della leggenda «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento .» (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura «Certificato N.» seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due per ogni colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° ottobre 1984 a quello 1° aprile 1986. I rimanenti sei compartimenti sono annullati da una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: «Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del - Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: «di nuda proprietà» sotto la dicitura «Certificato nominativo» e «Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre - e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione "con" ovvero "senza") deposito del certificato di - esistenza in vita dell'usufruttuario», prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato:

«La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso.

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda «a favore di . . . . . .» è aggiunta l'altra «con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . .» (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) «con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario»;

b) corpo del titolo: la dicitura «Certificato nominativo» è sostituita da quella «Certificato d'usufrutto»; dopo la leggenda «a favore di . . . . . .» è aggiunta l'altra «con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . .» (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio è aggiunta la dicitura: «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario»;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate: conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14% di scadenza 1° aprile 1986, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 18

(4259)

DECRETO 6 agosto 1984.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre agosto-ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 3 agosto 1984, protocollo n. 17172 dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore industriale per il trimestre maggio-luglio 1984 è risultato pari a 122,87 comportando un aumento di punti 2;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di 2 punti per il trimestre maggio-luglio 1984;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che per i 2 punti rilevati per il trimestre maggio-luglio 1984 è di L. 13.600 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre agosto-ottobre 1984, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre maggio-luglio 1984;

Decreta:

Per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1984 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 692.741.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 184

(4258)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 luglio 1984.

Destinazione parziale, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1982, n. 64, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, per la ricostruzione in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64, che reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice;

Considerato che con l'art. 1 della succitata legge n. 64/81 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 216 miliardi, a carico degli esercizi 1981-85, di cui lire 28 miliardi per gli interventi previsti dal primo e terzo comma della suddetta legge n. 464/78, lire 116 miliardi per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e lire 72 miliardi per le opere indicate nell'art. 17 della succitata legge n. 21/70;

Considerato che con l'art. 16 della succitata legge n. 64/1981 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 5 miliardi a carico degli esercizi 1981-85, per gli interventi di vario genere sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico nelle zone terremotate;

Ritenuto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli stanziamenti autorizzati con la legge n. 64/1981 debbono essere ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare composta ai sensi dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Ritenuto che con decreto in data 11 giugno 1982, è stato provveduto ad un primo riparto della somma di L. 67.460.000.000 a carico degli esercizi 1981 e 1982;

Viste le proposte formulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 relativamente all'anno 1983 con relazione in data 14 marzo 1983, per l'utilizzazione di parte dei fondi stanziati per gli anni 1983 e 1984;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che si è espressa con parere 6 luglio 1984;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa autorizzata con gli articoli 1 e 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per gli anni 1983 e 1984, viene ripartita per i comuni interessati come appresso:

a) interventi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, limitatamente ai soli comuni di cui all'art. 11 della legge 24 luglio 1976, n. 178:

Campofiorito	L.	134.000.000
Corleone	»	150.000.000
Bisacquino	»	150.000.000
Chiusa Sclafani	»	342.000.000
Giuliana	»	174.000.000
Totale . . .	L.	950.000.000

b) interventi di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1981, n. 64:

Camporeale	L.	1.300.000.000
Contessa Entellina	»	800.000.000
Monreale (Grisì)	»	200.000.000
Roccamena	»	450.000.000
Menfi	»	2.100.000.000
Montevago	»	2.050.000.000
Sambuca di Sicilia	»	2.000.000.000
S. Margherita Belice	»	2.250.000.000
Calatafimi	»	1.100.000.000
Gibellina	»	1.480.000.000
Partanna	»	3.100.000.000
Poggioreale	»	2.600.000.000
Salaparuta	»	1.900.000.000
Salemi	»	3.250.000.000
S. Ninfa	»	3.800.000.000
Vita	»	1.400.000.000
comuni indicati dall'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:		
Campofiorito	»	100.000.000
Corleone	»	91.000.000
Bisacquino	»	164.000.000
Chiusa Sclafani	»	200.000.000
Giuliana	»	100.000.000
Totale . . .	L.	30.435.000.000

c) interventi di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64:

Camporeale	L.	800.000.000
Contessa Entellina	»	915.000.000
Roccamena	»	500.000.000
Calatafimi	»	500.000.000
Partanna	»	500.000.000
Salemi	»	4.000.000.000
Totale . . .	L.	7.215.000.000

d) interventi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64:

Camporeale	L.	200.000.000
Montevago	»	150.000.000
S. Margherita Belice	»	200.000.000
Salemi	»	250.000.000

comuni indicati all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:

Campofiorito	»	66.000.000
Corleone	»	164.000.000
Bisacquino	»	86.000.000
Chiusa Sclafani	»	158.000.000
Giuliana	»	126.000.000
Totale	L.	1.400.000.000
Totale complessivo	L.	40.000.000.000

Art. 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 40.000 milioni, viene fatto fronte per lire 20.000 milioni con i fondi a carico dell'esercizio 1983 e per altre lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio 1984.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(4135)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 1984.

Produzione, detenzione e commercializzazione di detersivi destinati all'esportazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2-*bis*, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Visto il decreto 3 agosto 1983 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale è stata regolamentata la percentuale in fosforo presente nei detersivi da bucato;

Considerato che le disposizioni in esso contenute sono da riferirsi ai detersivi da bucato destinati al mercato nazionale;

Ritenuto che occorre adottare disposizioni intese a garantire con determinate cautele l'esportazione di detersivi da bucato verso Paesi con un regime giuridico diverso da quello italiano;

Decreta:

Art. 1.

Sulle confezioni di detersivi da bucato destinati alla esportazione debbono essere riportati, in italiano, il nome o la ragione sociale del produttore, l'indicazione dello stabilimento di produzione nonché, in caratteri evidenziati e ben leggibili, la dicitura « detersivo per esportazione ».

Sulle stesse confezioni tutte le altre indicazioni debbono essere riportate nella lingua del Paese importatore o in una lingua straniera di larga diffusione e comunque non in italiano.

Art. 2.

Sugli imballaggi di spedizione delle confezioni di cui all'art. 1 come pure sui contenitori dei detersivi per bucato destinati all'esportazione non ancora confezionati nonché sui loro eventuali imballaggi di spedizione debbono essere riportati, in italiano ed in caratteri evidenziati e ben leggibili, il nome o la ragione sociale del produttore, l'indicazione dello stabilimento di produzione e la dicitura « detersivo per esportazione ».

Art. 3.

L'esportatore è tenuto a verificare che i formulati destinati ai mercati esteri contengano percentuali di fosforo conformi alle disposizioni vigenti nei Paesi importatori.

Roma, addì 28 luglio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(4260)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° agosto 1984.

Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 luglio 1909, n. 524, art. 1;

Visto il regio decreto 7 agosto 1909, n. 711, art. 16;

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, art. 197;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 446;

Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410, art. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, art. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, art. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, art. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, art. 100;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio delle tessere serie D.G.M.T. di libera circolazione sulle ferrovie concesse o in regime di gestione governativa, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna emesse dalla Direzione generale M.C.T.C. è disciplinato per l'intero territorio nazionale dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tessere serie D.G.M.T. sono di 4 tipi:

a) tessere di colore amaranto che danno titolo alla libera circolazione sulle ferrovie in concessione o in gestione governativa, sulle tramvie, sugli impianti a fune, sui servizi automobilistici e di navigazione interna

e sulle filovie. Le tessere rilasciate a quelli tra i dipendenti della Direzione generale M.C.T.C. che sono specificamente investiti di funzioni di vigilanza sui predetti servizi di pubblico trasporto saranno individuate da un'apposita stampigliatura che ne indichi la natura di « tessera di servizio »;

b) tessere di colore celeste che danno titolo alla libera circolazione su tutti i servizi di pubblico trasporto di cui alla lettera *a*) con esclusione degli impianti a fune;

c) tessere di colore giallo che danno titolo alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto di cui alla lettera *a*) fatta eccezione per gli impianti a fune, per i servizi automobilistici e di navigazione interna a carattere interregionale;

d) tessere di colore giallo (barrate) che danno titolo alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto di cui alla lettera *c*) ma limitatamente al territorio della regione di residenza.

Su motivata domanda del titolare della tessera potrà essere autorizzata, con apposita annotazione sulla tessera, la estensione della libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto di regione contigua.

Le tessere di colore amaranto e di colore celeste hanno validità annuale o quinquennale previa convalida annuale.

Le tessere di colore giallo hanno validità annuale.

Art. 3.

Le tessere di colore amaranto abilitanti alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia (tessere di servizio), sono rilasciate ai dirigenti e funzionari direttivi e di concetto della Direzione generale M.C.T.C. in servizio attivo presso la predetta Direzione generale.

Le stesse tessere costituiscono documento di riconoscimento in tutti i casi in cui apposite norme consentono ai titolari il libero accesso nei locali delle imprese di trasporto, dei mittenti e dei destinatari.

Art. 4.

Le tessere di libera circolazione di colore amaranto sono rilasciate:

al Ministro ed ai Sottosegretari per i trasporti, al capo e al vice capo di gabinetto, al capo dell'ufficio legislativo, al capo dell'ufficio stampa, al capo della segreteria e al segretario particolare del Ministro, ai capi di segreteria e ai segretari particolari dei Sottosegretari.

Art. 5.

Le tessere di libera circolazione di colore celeste sono rilasciate:

a) al personale in attività di servizio della Direzione generale M.C.T.C. non compreso nell'art. 3;

b) al personale in attività di servizio di gabinetto e di segreteria designato rispettivamente dal Ministro e dai Sottosegretari di Stato per i trasporti in numero complessivamente non superiore a 100 unità;

c) ai membri di commissioni o comitati consultivi e di studio o collegi sindacali istituiti nell'ambito della Direzione generale M.C.T.C. e a coloro cui siano affidati con provvedimento formale incarichi di ricerca, studio o consulenza nell'interesse della M.C.T.C.;

d) ai Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, al procuratore generale della Corte dei conti e all'avvocato generale dello Stato in attività di servizio;

e) al presidente, ai magistrati e ai funzionari direttivi della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato in attività di servizio;

f) al personale in attività di servizio dell'ufficio di controllo della Corte dei conti presso il Ministero dei trasporti, limitatamente ai magistrati addetti ed ai funzionari della carriera direttiva;

g) al personale in attività di servizio dell'ufficio distaccato dall'Avvocatura generale dello Stato presso il Ministero dei trasporti, limitatamente agli avvocati addetti e ai funzionari della carriera direttiva;

h) al personale in attività di servizio della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti limitatamente ai funzionari della carriera direttiva;

i) ai dirigenti generali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio;

l) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato in carica;

m) al personale in attività di servizio della Direzione generale del coordinamento e programmazione, limitatamente ai funzionari direttivi;

n) ai presidenti ed agli assessori ai trasporti in carica delle regioni e delle province di Trento e Bolzano e a non più di cinque funzionari direttivi in attività di servizio dei relativi assessorati ai trasporti;

o) al Ministero dell'interno - Direzione per la polizia stradale e ferroviaria in numero non superiore a quindici unità in attività di servizio;

p) all'ispettorato generale di pubblica sicurezza presso il Ministero dei trasporti in numero non superiore a cinque unità in attività di servizio;

q) ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici in numero non superiore a quindici unità in attività di servizio.

Art. 6.

Le tessere di libera circolazione di colore giallo sono rilasciate:

a) agli ex Ministri e agli ex Sottosegretari di Stato ai trasporti;

b) ai pensionati di altre amministrazioni dello Stato che per 10 anni siano stati in servizio presso la Direzione generale M.C.T.C. e purché abbiano goduto della tessera per 10 anni ininterrottamente dopo la nomina in ruolo;

c) al personale di diretta collaborazione del gabinetto e della segreteria del Ministro dei trasporti e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ai trasporti che per almeno dieci anni sia stato incluso nei decreti di composizione dei citati uffici.

Art. 7.

Il personale della Direzione generale M.C.T.C. già in quiescenza o che sarà collocato in quiescenza in data successiva a quella del presente decreto continuerà ad essere titolare dello stesso tipo di tessera di cui godeva all'atto del suo collocamento a riposo purché abbia goduto della medesima per 10 anni ininterrottamente dopo la nomina in ruolo.

Art. 8.

Norma transitoria

Le tessere di libera circolazione di colore giallo « barrate » con validità limitata alla Regione di residenza sono rilasciate ad personam ed in via transitoria — finché in servizio presso l'amministrazione di appartenenza e sempre che perduri il titolo per il quale la tessera sia stata ottenuta — al personale delle seguenti categorie che comunque ne fruisce alla data di entrata in vigore del presente decreto:

Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Direzione generale dell'aviazione civile;

Direzione generale del coordinamento e programmazione;

Ministero dei lavori pubblici,

nonché a tutti gli altri titolari che ne fruiscono alla suddetta data.

Art. 9.

Le tessere con validità quinquennale possono essere rilasciate soltanto alle categorie di cui all'art. 3, al punto *a*), dell'art. 5 e all'art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° dicembre 1984.

Nel frattempo le tessere emissione 1980 sono prorogate di validità fino a tutto il 30 novembre 1984 con circolare della Direzione generale M.C.T.C. 154/44/prot. 2413 P.IVg.1 del 31 luglio 1984.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(4175)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1984.

Proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 13 aprile 1984, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4176)

DECRETO 4 agosto 1984.

Autorizzazione alla Uniass S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 24 luglio 1984 della Uniass S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale che la società possa compiere tutti gli atti necessari ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare mediante l'acquisto di portafogli da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e lo sviluppo;

Vista la lettera in data 26 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposte dall'ISVAP, le cui indicazioni o motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alle quali sussistono le condizioni previste dalla legge per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 27 luglio 1984;

Decreta:

La Uniass S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I, lettera *A*), alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 28 febbraio 1985 le tariffe di cui alla delibera della giunta del CIP n. 6 in data 29 febbraio 1984.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4256)

DECRETO 4 agosto 1984.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa e trasferimento del portafoglio assicurativo della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1973, con il quale la Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: aeronautica, auto rischi diversi, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattia, R.C. auto, R.C. diversi, rischi di impiego, trasporti e relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1982, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1984, con il quale alla Giove S.p.a. è stata applicata la sanzione di cui all'art. 69 del testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto ministeriale in data 14 marzo 1984, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., e l'avv. Luciano Casali è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della società stessa;

Vista la lettera in data 21 giugno 1984, con la quale l'ISVAP ha comunicato che in pari data il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private nonché la relazione integrativa della stessa, predisposte dall'ISVAP, nelle quali sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 4 luglio 1984, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta ammi-

nistrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1984, con il quale la Uniass - S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione e riassicurazione in tutti i rami danni;

Vista la lettera in data 3 agosto 1984, con la quale la Uniass - S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Uniass - S.p.a., con sede in Roma, soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,5%, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., settantuno imprese di assicurazioni e che tutte le dette imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1982, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Aurelio Improta.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire tre milioni a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta S.p.a. Giove, con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Uniass - S.p.a., con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Uniass - S.p.a., con sede Roma, e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Uniass - S.p.a., con sede in Roma, delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Uniass - S.p.a., con sede in Roma, delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Uniass - S.p.a., con sede in Roma, per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Uniass - S.p.a., con sede in Roma.

Art. 6.

La Uniass - S.p.a., con sede in Roma, non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.p.a. Giove, con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Uniass - S.p.a., con sede in Roma, ed il commissario liquidatore della S.p.a. Giove, con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Uniass - S.p.a., con sede in Roma, di accedere ai locali della sede della S.p.a. Giove, con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia, ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Uniass - S.p.a., con sede in Roma, di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Uniass - S.p.a., con sede in Roma, dei locali della sede e degli uffici periferici della S.p.a. Giove.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine la Uniass - S.p.a., con sede in Roma, è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.p.a. Giove, con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Uniass - S.p.a., con sede in Roma, che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Uniass - S.p.a., con sede in Roma, di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della S.p.a. Giove, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4257)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **438.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Madonna delle Grazie », in Piove di Sacco.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 8 dicembre 1980, integrato con altro decreto 15 aprile 1983 e con due dichiarazioni in data 28 giugno 1981 e 28 febbraio 1983, relativo all'erezione della parrocchia della « Madonna delle Grazie », in Piove di Sacco (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 390

DECRETO 26 aprile 1984, n. **439.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Giacomo della Marca », in Monteprandone.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone 1° novembre 1981, integrato con due dichiarazioni 30 marzo e 8 luglio 1983, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Giacomo della Marca » dalla chiesa di « S. Maria delle Grazie », in contrada omonima del comune di Monteprandone (Ascoli Piceno), nella nuova chiesa, con lo stesso titolo, in frazione Porto d'Ascoli del comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 391

DECRETO 26 aprile 1984, n. **440.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista », in Cosenza.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1° luglio 1981, integrato con due dichiarazioni in data 20 luglio stesso anno e 7 luglio 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista », in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 387

DECRETO 26 aprile 1984, n. **441.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù Risorto in onore di S. Maria Goretti », in Cesenatico.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena 19 aprile 1981, integrato con altro decreto 3 maggio 1983 e con due dichiarazioni in data 13 ottobre 1982 e 19 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù Risorto in onore di S. Maria Goretti », in località Madonnina del comune di Cesenatico (Forlì), nonché all'assegnazione alla predetta parrocchia di un terreno di mq 6038, stralciato dalla chiesa di « S. Maria Ausiliatrice », in località Villalta del comune di Cesenatico (Forlì), situato in località Madonnina dello stesso comune, sul quale dovrà sorgere il complesso parrocchiale, valutato L. 24.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 388

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2055/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 97/69 relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2056/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 2057/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/81 che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2058/84 del Consiglio,. del 16 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1430/82 per quanto riguarda talune misure restrittive all'importazione di semi di canapa.

Regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984, che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa.

Regolamento (CEE) n. 2060/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2061/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2062/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2063/84 della Commissione, del 18 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2064/84 della commissione del 18 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2065/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Austria.

Regolamento (CEE) n. 2066/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2067/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2068/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2069/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2070/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 2071/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la nona gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1410/84 del Consiglio, del 15 maggio 1984, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 141 del 28 maggio 1984.

Pubblicati nel n. L 191 *del* 19 *luglio* 1984.

(182/C)

Regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Pubblicato nel n. L 198 *del* 27 *luglio* 1984.

(183/C)

Regolamento (CEE) n. 2073/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2074/84 della commissione del 19 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2075/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2076/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77, relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2077/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2078/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e coefficienti da applicare a certi prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2079/84 della commissione, del 19 luglio 1984, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2080/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 25 giugno al 1° luglio 1984.

Regolamento (CEE) n. 2081/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che deroga, per l'inizio della campagna 1984-85, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2082/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2083/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2084/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2085/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2086/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2087/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2088/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 192 *del* 20 *luglio* 1984.

(184/C)

Regolamento (CEE) n. 2089/84 del Consiglio, del 19 luglio 1984, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 2090/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2091/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2092/84 della commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2093/84 della commissione, del 19 luglio 1984, concernente le procedure analitiche per la determinazione del tenore di materia secca, di grassi e di zuccheri di taluni prodotti della panetteria ordinaria della voce 19.07 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2094/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che deroga al regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune.

Regolamento (CEE) n. 2095/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 2105/83.

Regolamento (CEE) n. 2096/84 della commissione, del 20 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2097/84 della commissione, del 20 luglio 1984, relativo al versamento di una compensazione finanziaria provvisoria per le uve secche del raccolto 1981.

Regolamento (CEE) n. 2098/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato eseguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1984 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2099/84 della commissione, del 20 luglio 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2100/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliege originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2101/84 della commissione, del 20 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 193 *del* 21 *luglio* 1984

(185/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (Ginevra, 2 dicembre 1982), adottati dal comitato per la sicurezza marittima dell'I.M.O. rispettivamente il 19 giugno 1983 e il 2 aprile 1981.

Il 1° gennaio 1984 e il 1° dicembre 1981, rispettivamente, sono entrati in vigore sul piano internazionale per l'Italia gli emendamenti alla convenzione sulla sicurezza dei contenitori (Ginevra 2 dicembre 1982), adottati dal comitato per la sicurezza marittima dell'I.M.O. il 19 giugno 1983 e il 2 aprile 1981.

L'Italia ha aderito a tale convenzione il 31 ottobre 1979, a seguito della legge di autorizzazione n. 67 del 3 febbraio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 suppl. ordinario del 2 marzo 1979 (vedi comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 dell'11 dicembre 1979).

AMENDEMENTS DE 1983 AUX ANNEXES I ET II DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)

1. MARQUES INDIQUANT LA MASSE BRUTE MAXIMALE DES CONTENEURS

Annexe I, regle 1.

Plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

Renuméroter le paragraphe 1 existant, qui devient le paragraphe 1 *a*), et ajouter les nouvelles dispositions suivantes:

« *b*) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur dont la construction a été entreprise le 1er janvier 1984 ou après cette date doit correspondre aux renseignements à cet effet qui figurent sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

c) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur dont la construction a été entreprise avant le 1er janvier 1984 doit être rendue conforme aux reinseignements à cet effet qui figurent sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité le 1er janvier 1989 au plus tard ».

2. MARQUES POUR LA MANUTENTION DES CONTENEURS VIDES

Supprimer le paragraphe 3 de l'Annexe II (Construction).

3. ESSAI DE GERBAGE DES CONTENEURS-CITERNES

Annexe II, essai No 2 (*Gerbage*).

A la rubrique intitulée « Charge à l'intérieur du conteneur » et après les mots « ... égale à 1,8 R », ajouter la nouvelle phrase suivante:

« Les conteneurs-citernes peuvent être mis à l'essai à l'état taré ».

4. ESSAI DE SOLLICITATION LONGITUDINALE DES CONTENEURS-CITERNES

Annexe II, essai No 5.

A la rubrique intitulée « Charge à l'intérieur des conteneurs » et après les mots « ... maximale de service (R) », ajouter la nouvelle phrase ci-après:

« Dans le cas d'un conteneur-citerne, on appliquera une charge supplémentaire lorsque la masse de la charge à l'intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à la masse brute maximale de service (R) ».

5. PROGRAMME AGREE D'EXAMENS CONTINUS

Annexe I, regle 2.

Remplacer les paragraphes 2, 3 et 4 existants par les dispositions suivantes:

« 2 *a*) Le propriétaire d'un conteneur agréé doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure prescrite au approuvée par la Partie contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les conditions d'exploitation.

b) La date (mois et année) avant laquelle un conteneur neuf doit être examiné pour la première fois doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

c) La date (mois et année) .. (texte du paragraphe 3 existant).

d) (Texte du paragraphe 4 existant à l'exception du chiffre « 24 » qui devrait être remplacé par le chiffre « 30 »).

« 3 *a)* A titre de variante des dispositions du paragraphe 2, la Partie contractante intéressée peut agréer un programme d'examens continus si elle a acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu'un tel programme permettra d'assurer un niveau de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui visé au paragraphe 2 ci-dessus.

b) Afin d'indiquer que le conteneur est exploité dans le cadre d'un programme agréé d'examens continus, une marque comportant le sigle « ACEP » et le nom de la Partie contractante ayant agréé le programme doi être apposée sur le conteneur soit sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, soit le plus près possible de cette plaque.

c) Tous les examens effectués dans le cadre d'un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le contenur fait l'objet de réparations importantes ou d'une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location; ils doivent, en tout état de cause, être effectués au moins tous les 30 mois.

d) A titre transitoire, il est sursis jusqu'au ler janvier 1987 à l'application de toutes dispositions en vertu desquelles on doit apposer une marque indiquant que le conteneur est exploité dans le cadre d'un programme agréé d'examens continus. Toutefois, une Administration peut imposer des dispositions plus rigoureuses aux conteneurs appartenant à des propriétaires qui relèvent de la juridiction du pays ».

Renuméroter le paragraphe 5 existant qui devient le paragraphe 4.

ANNEXE 34

AMENDEMENTS A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS

AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1972 SUR LA SÉCURITÉ DES CONTENEURS, ADOPTÉS À L'UNANIMITÉ LE 2 AVRIL 1981 PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME ET LES PARTIES CONTRACTANTES, PRÉSENTS ET VOTANTS, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE X DE LA CONVENTION

Chapitre premier

Règle 2.

Modifier le titre de la règle 2 comme suit: « Entretien et examen ».

A la dernière ligne du paragraphe 3, remplacer « d'entretien » par « d'examen ».

A la fin du paragraphe 4, ajouter le texte qui suit:

« A titre de mesure transitoire, il est sursis jusqu'au ler janvier 1987 à l'application de toutes dispositions en vertu desquelles on doit marquer sur les conteneurs la date du premier examen des conteneurs neufs ou du réexamen des conteneurs neufs visés par la règle 10 et des conteneurs existants. Toutefois, une Administration peut imposer des dispositions plus rigoureuses aux conteneurs appartenant à des propriétaires qui relèvent de la juridiction du pays ».

A la fin du paragraphe 5, ajouter le texte qui suit:

« Toutefois, si le propriétaire a son domicile ou son siège principal dans un pays dont le gouvernement n'a pas encore pris de dispositions en vue de prescrire ou d'approuver un système d'examen, il peut, jusqu'à ce que de telles dispositions aient été prises, utiliser la procédure prescrite ou approuvée par l'Administration d'une Partie contractante qui est disposée à assumer le rôle de la Partie contractante intéressée. Le propriétaire doit satisfaire aux conditions régissant l'utilisation des procédures de cette nature, qui ont été fixées par l'Administration en question ».

Chapitre IV

Modifier le titre de ce chapitre comme suit:

« REGLES RELATIVES A L'AGREMENT DES CONTENEURS EXISTANTS ET DES CONTENEURS NEUFS N'AYANT PAS ETE AGREES AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION »

Règle 9.

A la fin du paragraphe 1, ajouter le texte qui suit:

« L'examen du conteneur en cause et l'apposition de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité doivent être effectués le ler janvier 1985 au plus tard ».

Insérer une nouvelle règle 10 ainsi libellée:

Règle 10.

Agrément des conteneurs neufs n'ayant pas été agréés au moment de la construction

Si, le 6 septembre 1982 ou avant cette date, le propriétaire d'un conteneur neuf qui n'a pas été agréé au moment de la construction présente les reinsegnaments suivants à une Administration:

a) date et lieu de construction;

b) numéro d'identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;

c) masse brute maximale de service.

d) preuve jugée satisfaisante par l'Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu'il satisfait aux conditions techniques énoncées à l'Annexe II;

e) charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises);

et

f) autres indications requises sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité,

l'Administration, après inspection, peut agréer le conteneur, nonobstant les dispositions du chapitre II. Lorsque l'agrément est octroyé, elle le notifie par écrit au propriétaire et cette notification autorise celui-ci à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, après qu'un examen du conteneur en cause a été effectué conformément à la règle 2. L'examen du conteneur en cause et l'apposition de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité doivent être effectués le ler janvier 1985 au plus tard ».

En vertu des dispositions de l'article X de la Convention, la date limite pour la notification au Secrétaire général d'objections à l'encontre des amendements a été fixée au ler août 1981 et il a été décidé que les amendements entreraient en vigueur le ler décembre 1981 à moins qu'à cette date un cinquième des Parties contractantes ou cinq Parties contractantes si ce chiffre est inférieur aient adressé une telle notification au Secrétaire général.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTI DEL 1983 AGLI ALLEGATI I E II DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI ADOTTATI IL 13 GIUGNO 1983 DAL COMITATO SULLA SICUREZZA MARITTIMA DELL'I.M.O

1. INDICAZIONE DELLA MASSA LORDA MASSIMA DEI CONTENITORI

Allegato I, *norma n.* 1.

Targa di approvazione di sicurezza.

Rinumerare il paragrafo 1 esistente, che diviene il paragrafo 1*a)* ed aggiungere le nuove disposizioni seguenti:

« *b)* Le indicazioni della massa lorda massima che figurano su un contenitore la cui costruzione sia iniziata il 1° gennaio 1984, o successivamente, devono corrispondere alle indicazioni relative alla massa stessa che figurano sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.

c) Le indicazioni della massa lorda massima indicata su un contenitore la cui costruzione sia iniziata prima del 1° gennaio 1984 devono essere rese conformi alle indicazioni relative alla massa stessa che figurano sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, al più tardi entro il 1° gennaio 1989 ».

2. CONTRASSEGNO PER LA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Sopprimere il paragrafo 3 dell'Allegato II (Costruzione).

3. PROVA DI IMPILAGGIO DEI CONTENITORI-CISTERNA

Allegato II, prova n. 2 (*Impilaggio*).

Alla rubrica intitolata « Carico all'interno del contenitore » e dopo le parole « ... uguale a 1,8 R », aggiungere la seguente nuova frase:

« I contenitori-cisterna possono essere collaudati in condizioni di tara ».

4. PROVA DI BLOCCAGGIO LONGITUDINALE DEI CONTENITORI-CISTERNA

Allegato II, prova n. 5.

Alla rubrica intitolata « Carico all'interno dei contenitori » e dopo le parole « massa operativa (R) » aggiungere la nuova frase qui di seguito:

« Nel caso di un contenitore-cisterna, si applicherà un carico supplementare qualora la massa del carico all'interno del contenitore più la tara sia inferiore alla massa lorda massima opertiva (R) ».

5. PROGRAMMA APPROVATO DI ESAMI CONTINUI

Allegato I, norma n. 2.

Sostituire i paragrafi 2, 3 e 4 esistenti con le seguenti disposizioni:

« 2*a*) Il proprietario d'un contenitore approvato deve esaminare o fare esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte contraente interessata, ad intervalli compatibili con le condizioni di impiego.

b) La data (mese ed anno) entro la quale un contenitore nuovo deve essere esaminato per la prima volta deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.

c) La data (mese ed anno) ... (testo del paragrafo 3 esistente).

d) (Testo del paragrafo 4 esistente, ad eccezione della cifra « 24 » che deve essere sostituita dalla cifra « 30 »).

3) *a*) A titolo di variante delle disposizioni del paragrafo 2, la Parte contraente interessata può approvare un programma di esami continui, se essa ha acquisito la convinzione, sulla base delle prove presentate dal proprietario che un tale programma permetterà di assicurare un livello di sicurezza che non sia inferiore a quello previsto al paragrafo 2 sopraindicato.

b) Al fine di indicare che il contenitore è utilizzato nel quadro d'un programma di esami continui, un marchio indicante la sigla « ACEP » e il nome della Parte contraente che ha approvato il programma deve essere apposto sul contenitore o sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, o il più vicino possibile a questa targa.

c) Tutti gli esami effettuati nel quadro di un tale programma devono determinare se il contenitore presenta difetti che possono arrecare danno a chicchessia. Questi esami devono essere effettuati ogni volta che il contenitore è oggetto di riparazioni importanti o d'una rimessa a nuovo e all'inizio o alla fine dei periodi di nolo; essi devono, in ogni caso, essere effettuati almeno ogni 30 mesi.

d) A titolo transitorio, l'applicazione di ogni disposizione in virtù della quale si deve apporre un'indicazione dalla quale risulti che il contenitore è utilizzato secondo un programma approvato di esami continui è rinviata al 1° gennaio 1987. Tuttavia, un'Amministrazione può imporre disposizioni più severe relativamente ai contenitori appartenenti a propretari che ricadano nella giurisdizione del paese ».

Rinumerare il paragrafo 5 esistente che diviene paragrafo 4.

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO I DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1972 SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI, ADOTTATI IL 2 APRILE 1981 DAL COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA DELL'I.M.O.

Capitolo I

Norma n. 2

Modificare il titolo della norma come segue: « Manutenzione ed esame ».

Nell'ultima riga del paragrafo 3, sostituire « manutenzione » con « esame ».

Alla fine del paragrafo 4, aggiungere il testo che segue: « A titolo di misura transitoria, l'applicazione di ogni disposizione in virtù della quale si deve indicare sui contenitori la data di primo esame dei contenitori nuovi o di riesame dei contenitori nuovi di cui alla norma n. 10, nonché dei contenitori esistenti, è rinviata al 1° gennaio 1987.

Tuttavia, un'Amministrazione può imporre disposizioni più severe relativamente ai contenitori appartenenti a proprietari che ricadano nella giurisdizione del paese.

Alla fine del paragrafo 5, aggiungere il testo che segue: « Tuttavia, se il proprietario ha il suo domicilio o la sua sede principale in un paese di cui il governo non ha ancora adottato disposizioni intese a prescrivere o approvare un sistema di esame, esso può, finché non siano state adottate tali disposizioni, utilizzare la procedura prescritta o approvata dall'Amministrazione di una Parte contraente che sia disposta ad agire come Parte contraente interessata. Il proprietario deve soddisfare alle condizioni che regolano l'impiego delle procedure di tale natura, fissate dall'Amministrazione in questione ».

Capitolo IV

Modificare il titolo del presente capitolo come segue: « NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI ESISTENTI E DEI CONTENITORI NUOVI CHE NON SIANO STATI APPROVATI AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE »

Norma n. 9

Alla fine del par. 1, aggiungere il testo seguente: « L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della targa di approvazione di sicurezza devono essere effettuati al più tardi il 1° gennaio 1985 ».

Inserire una nuova norma n. 10 così formulata:

« Norma n. 10

Approvazione dei contenitori nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione

Se, il 6 settembre 1982, o prima di tale data, il proprietario di un contenitore nuovo che non sia stato approvato al momento della costruzione presenta le seguenti indicazioni ad una Amministrazione:

a) data e luogo di costruzione;

b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, se questo numero esiste;

c) massa lorda massima operativa;

d) prova giudicata soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore è stato fabbricato secondo un modello che sia stato collaudato e provato conforme alle condizioni tecniche di cui all'Allegato II;

e) carico ammissibile di impilaggio per 1,8 g (chilogrammi e libbre);

f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;

l'Amministrazione, dopo l'ispezione, può approvare il contenitore, nonostante le disposizioni del Capitolo II. Allorché l'approvazione è concessa, essa la notifica per iscritto al proprietario e tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre la targa di approvazione di sicurezza, dopo che un esame del contenitore in questione sia stato effettuato conformemente alla norma n. 2.

L'esame del contenitore in questione e l'approvazione della targa di approvazione ai fini della sicurezza devono essere effettuati al più tardi il 1° gennaio 1985 ».

(4142)

Avviso di rettifica al comunicato concernente il rilascio di exequatur ad un agente consolare onorario di Francia. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 165 del 16 giugno 1984).

A rettifica del comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante la concessione dell'exequatur all'agente consolare onorario di Francia Giulio De Abbondi, si precisa che la sede di detto agente consolare è *Trento* e non *Ventimiglia*.

(4238)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Seisa di Aviano (Pordenone) il periodo di centottanti giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Buscetto Gaetano di Nocera Inferiore (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cereal Molitoria Catanese, in Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungato per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore minerario operanti nel comune di Sarentino (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione per il trimestre 1° giugno 1982 al 31 agosto 1982.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tinto di Tirano (Sondrio), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartindustria F.lli Doni di Ferentino, ufficio amministrativo di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.lli Leonardi di Acireale (Catania), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Lanuvio (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Main di Teramo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Pantalonificio fiorentino di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fonderie subalpine di Bastia di Mondovì (Cuneo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Jeans By Work di Arco Felice (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Isernia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto sud di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calabrese S.a.s. di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mollica di Napoli il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ivam S.p.a. di Mondovi (Cuneo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex, in Bitti (Nuoro), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla impresa Domenico Trotta di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Beta, industria confezioni di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Arredamenti Pezzella di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Rex Italia di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore mobili operanti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industria Juta di Arquata Scrivia (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavorazione fiori secchi e piante ornamentali operanti in provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla California Fashion di Anagni (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred di Aprilia, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura di Marano in Marano Ticino (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aviano (Pordenone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Club 3 di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cereal molitoria catanese di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aviano (Pordenone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavorazione fiori secchi e piante ornamentali operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura Marano, in Marano Ticino (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a., Industria juta di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore mobili operanti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres. è prolungata per un ulteriore trimestre.

(4110)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zorzoli Primo di G. Zorzoli, con sede e stabilimento in Mortara (Pavia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 2 maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bacino di carenaggio di Trapani, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Merlino di Taranta Peligna (Chieti), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 15 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.RI.M., con sede legale in Palermo e centro operativo di Caltanissetta che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1984.

(4218)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 il dott. Claudio Carrà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Proletaria Eretina», in Monterotondo (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 19 febbraio 1974, in sostituzione dell'avv. Mario Ettore Verino.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Falasche», già La Florida, in Anzio (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 26 marzo 1974, in sostituzione dell'avv. Alberto Cavaliere.

(4040)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 8 maggio 1984, n. 1662 Div. A/S, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla società Ferrero S.p.a. un sistema di calcolo prodotto dalla Hewlett-Packard del valore complessivo di L. 29.458.000 da destinare alla clinica otorinolaringologica;

dalla Unione italiana lotta alla distrofia muscolare una autoclave originale Fedegari Mod. FVS 1 del valore complessivo di L. 7.670.000, da destinare al laboratorio di neuropatologia annesso alla clinica neurologica II dell'istituto di chimica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia;

dal comitato « Gigi Ghirotti » - sezione regionale piemontese - l'apparecchiatura « Contenitore criogenico a pressione LS/160 » del valore di L. 3.658.000, da destinare all'istituto di medicina interna - cattedra di ematologia;

dalla fondazione Hoechst un contributo di L. 3.000.000 da utilizzare per l'acquisto di una fotocopiatrice Infotec Mod. 8018 da destinare alla cattedra di clinica medica e terapia medica.

(4184)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova 28 maggio 1984, n. 780/84 Sett. 2°, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare in donazione i beni mobili di seguito descritti, offerti dalle ditte sottoindicate:

1) donazione Hewlett Packard - un sistema HP 55005A per ricerca guasti su piastre logiche ed un analizzatore di stati logici HP1630A, da destinarsi all'istituto di elettrotecnica e di elettronica - valore complessivo di L. 50.000.000 circa;

2) donazione IBM Italia - sei personal computers da destinare alle attività didattiche collegate all'aula Taliercio presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica - valore complessivo di L. 82.000.000 circa;

3) donazione Data General S.p.a. - quattro personal computers da destinare uno alla sezione elaborazione dati della facoltà di scienze politiche, uno al dipartimento di geografia, e due alla facoltà di medicina - istituto di medicina del lavoro e istituti di medicina clinica - valore complessivo di L. 65.000.000 circa;

4) donazione Digital - quattro personal computers da destinare agli istituti di elettrotecnica ed elettronica, fisica, matematica, statistica in funzione dell'importanza delle installazioni VAX già esistenti presso gli istituti stessi - valore complessivo di L. 83.000.000 circa.

(4185)

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 1° giugno 1984, n. 1-14/6/1104 - Div. II, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare dalla signora Lucia Jem ved. Santilli la donazione della somma di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di semeiotica chirurgica della predetta Università.

(4186)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 17 maggio 1984, n. 2918 Div. I, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla società IBM la donazione di sei elaboratori del tipo « personal computers » del valore di L. 30.863.000.

(4187)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 18 maggio 1984, n. 100/84 Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comitato organizzatore del 41° congresso della Associazione italiana tra foniatri e logopedisti la donazione di un oscilloscopio Dual Trace 10 MHz matricola n. 110222 della ditta Tektrotrix S.p.a., del valore di L. 10.000.000 (IVA compresa) da destinare all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 28 maggio 1984, n. 303, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla signora Bruna Palagi Del Conte la donazione di materiale librario per un valore approssimativo di L. 276.000, da destinare alla biblioteca della facoltà di lettere e filosofia della predetta Università.

(4188)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Liguria appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 30 giugno 1984 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà di tali enti allocati negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, dalle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(3921)

Trasferimento dei beni mobili, ubicati nella regione Valle d'Aosta, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria E.N.P.A.S. ed allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale.

Con decreto 30 giugno 1984 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Aosta ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. insistenti nell'immobile di proprietà della gestione previdenziale di tale ente, ubicato nella stessa regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(3923)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Campania appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria E.N.P.A.S. ed allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale.

Con decreto 30 giugno 1984 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., insistenti negli immobili di proprietà della gestione previdenziale di tale ente, ubicati nella stessa regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(3924)

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi del 14 agosto 1984.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 3 agosto 1984 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi fissata per il 14 agosto 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,30 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(4283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 6 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	—	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —	1764 —
Marco germanico	614,750	614,750	615,50	614,750	—	614,77	614,750	614,750	614,750	614,80
Franco francese	200,460	200,460	200,50	200,460	—	200,40	200,460	200,460	200,460	200,35
Fiorino olandese	544,900	544,900	545,30	544,900	—	544,88	544,900	544,900	544,900	544,87
Franco belga	30,380	30,380	30,38	30,380	—	30,37	30,380	30,380	30,380	30,37
Lira sterlina	2339,500	2339,500	2343 —	2339,500	—	2339,45	2339,400	2339,500	2339,500	2339,50
Lira irlandese	1893 —	1893 —	1892 —	1893 —	—	1892 —	1891 —	1893 —	1893 —	—
Corona danese	168,460	168,460	168,50	168,460	—	168,47	168,490	168,460	168,460	168,46
E.C.U. .	1371,500	1371,500	1377 —	1371,500	—	1373,75	1376 —	1371,500	1371,500	1371,50
Dollaro canadese	1348,250	1348,250	1344 —	1348,250	—	1348,37	1348,500	1348,250	1348,250	1348,25
Yen giapponese	7,278	7,278	7,24	7,278	—	7,27	7,272	7,278	7,278	7,27
Franco svizzero	732,080	732,080	731 —	732,080	—	732,11	732,150	732,080	732,080	732,08
Scellino austriaco	87,490	87,490	86,83	87,490	—	87,46	87,445	87,490	87,490	87,49
Corona norvegese	213,300	213,300	212,60	213,300	—	213,15	213 —	213,300	213,300	213,30
Corona svedese	211,600	211,600	210,65	211,600	—	211,65	211,700	211,600	211,600	211,60
FIM	292,150	292,150	291 —	292,150	—	292,45	292,760	292,150	292,150	—
Escudo portoghese	11,770	11,770	11,67	11,770	—	11,82	11,870	11,770	11,770	11,77
Peseta spagnola	10,837	10,837	10,60	10,837	—	10,83	10,843	10,837	10,830	10,83

Media dei titoli del 6 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,900
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,150
» 6% » » 1971-86 .	89,400
» 6% » » 1972-87 .	88,850
» 9% » » 1975-90 .	90 —
» 9% » » 1976-91 .	87,750
» 10% » » 1977-92 .	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,050
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	95,500
» » » TR 2,5% 1983/93	101,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,100
» » » » EFIM 1-8-1988	99,950
» » » » 1-9-1982/84 .	99,925
» » » » 1-10-1982/84 .	100,125
» » » » 1-11-1982/84 .	100,575
» » » » 1-12-1982/84 .	100,750
» » » » 1-1-1983/85 .	100,350
» » » » 1-2-1983/85 .	100,500
» » » » 1-3-1983/85 .	100,350
» » » » 1-4-1983/85 .	100,425
» » » » 1-5-1983/85 .	100,350
» » » » 1-6-1983/85 .	100,200
» » » » 1-1-1982/86 .	101,650
» » » » 1-3-1982/86 .	101,850
» » » » 1-5-1982/86 .	101,500
» » » » 1-6-1982/86 .	101,750
» » » » 1-7-1982/86 .	101,575
» » » » 1-8-1982/86 .	102,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-9-1982/86 .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,450
» » » » 1-11-1982/86 .	101,425
» » » » 1-12-1982/86 .	101,550
» » » » 1-7-1983/86 .	100,150
» » » » 1-8-1983/86 .	100,175
» » » » 1-9-1983/86 .	101,300
» » » » 1-10-1983/86 .	100,700
» » » » 1-1-1983/87 .	101,425
» » » » 1-2-1983/87 .	101,550
» » » » 1-3-1983/87 .	101,750
» » » » 1-4-1983/87 .	101,650
» » » » 1-5-1983/87 .	101,350
» » » » 1-6-1983/87 .	101,225
» » » » 1-11-1983/87 .	100 —
» » » » 1-12-1983/87 .	100,500
» » » » 1-7-1983/88 .	101,600
» » » » 1-8-1983/88 .	101,625
» » » » 1-9-1983/88 .	101,250
» » » » 1-10-1983/88 .	100,200
» » » » 1-11-1983/88 .	101,200
» » » » 1-12-1983/90 .	101,450
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,325
» » » 18% 1-1-1985 .	101,200
» » » 17% 1-5-1985 .	101,700
» » » 17% 1-7-1985 .	102,050
» » » 17% 1-10-1985 .	102,350
» » » 16% 1-1-1986 .	101,650
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500
» » » » 1983/90 11,50%	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1764 —	Lira irlandese	1892 —	Scellino austriaco	87,467
Marco germanico	614,775	Corona danese	168,475	Corona norvegese	213,150
Franco francese	200,405	E.C.U.	1373,750	Corona svedese	211,650
Fiorino olandese	544,885	Dollaro canadese	1348,375	FIM	292,455
Franco belga	30,378	Yen giapponese	7,275	Escudo portoghese	11,820
Lira sterlina	2339,450	Franco svizzero	732,115	Peseta spagnola	10,840

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Modificazioni alla composizione del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 6/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984 con il quale è stato designato, per l'attuazione degli interventi di cui al succitato art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'on. Giuseppe Zamberletti, Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1984, con la quale, ai fini del prosieguo dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è stata reiterata l'efficacia di talune ordinanze emanate dai Ministri precedentemente designati;

Considerato che tra i provvedimenti individuati con la predetta ordinanza in data 16 aprile 1984 non sono comprese le ordinanze in data 25 maggio 1982 e 1° luglio 1982 con le quali il Ministro precedentemente designato aveva provveduto alla costituzione di un comitato con compiti consultivi;

Considerato che il dott. Carmelo Caruso ha rassegnato le dimissioni dal comitato anzidetto in data 20 giugno 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il comitato consultivo di cui alle ordinanze in data 25 maggio 1982 e 1° luglio 1982 del Ministro designato è così composto:

1) dott. Giuseppe Potenza, presidente onorario del Consiglio di Stato, presidente;
2) dott. Vincenzo Chianese, dirigente superiore del Ministero del tesoro;
3) dott. Nestore Fasano, prefetto della Repubblica;
4) ing. Alessandro Giomi, capo di gabinetto del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
5) dott. Paolo Martuscelli, dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici;
6) dott. Basilio Puoti, capo dell'ufficio legislativo del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4179)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Programma di intervento straordinario Monteruscello-Pozzuoli. Affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria al consorzio « Cogepo ». (Ordinanza n. 308/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983 con la quale per far fronte all'emergenza determinata dai fenomeni di bradisismo in atto nell'area flegrea, è stata disposta, con oneri a carico del fondo di cui alle leggi citate, la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli-Monteruscello e con la quale sono state impartite direttive e fornite indicazioni in ordine ai criteri di attuazione dell'intervento medesimo;

Vista l'ordinanza 184/FPC/ZA istitutiva del dipartimento di opere pubbliche di emergenza;

Visto il bando in data 7 novembre 1983 con il quale sono state invitate le imprese, i consorzi, o i raggruppamenti in associazione temporanea alla trattativa per la concessione degli alloggi di cui alla succitata ordinanza n. 54/FPC e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Considerato che i predetti interventi sono stati affidati con singole convenzioni in concessione a ciascuna impresa, consorzio o raggruppamento aggiudicatario del singolo lotto di opere, avente i requisiti prescritti dal succitato bando;

Considerato che con le suddette convenzioni sono stati affidati ai concessionari anche la sistemazione generale dell'area, gli allacciamenti nonché le infrastrutture primarie e secondaria ricadenti in ciascun singolo lotto;

Considerato che nei singoli lotti ricadono anche parti di opere di infrastrutturazione interessanti l'intero insediamento;

Ravvisata la necessità tecnica di evitare l'esecuzione frammentaria delle opere di infrastrutturazione predette allo scopo di evitare possibili disfunzioni nella fase di raccordo delle parti di opere ricadenti in ogni singolo lotto;

Ritenuto pertanto dover scorporare le opere predette da quelle già affidate ai singoli concessionari affidandone la realizzazione ad un unico soggetto esecutore;

Considerato che al fine di assicurare una esecuzione unitaria delle opere in parole le imprese già concessionarie si sono costituite in unico consorzio denominato « Cogepo » manifestando la disponibilità ad eseguire le opere predette agli stessi prezzi, delle convenzioni già stipulate;

Ritenuto che la proposta avanzata dalle imprese già operanti sul posto sia meritevole di accoglimento, in considerazione della urgenza delle opere da realizzare e della opportunità di conseguire il migliore coordinamento con i lavori attualmente in corso di esecuzione;

Ritenuto che, allo scopo di mantenere le stesse condizioni economiche già conseguite, debba richiedersi per le opere in parola il ribasso risultante dalla media ponderale delle offerte presentate in sede di gara, in relazione alle opere di urbanizzazione e, pertanto, il ribasso del 14,061%;

Ravvisato altresì, che le medesime ragioni consigliano di affidare al medesimo esecutore la realizzazione delle ulteriori opere di urbanizzazione primaria esterne ai lotti e pertanto, non ancora affidate in concessione ma indispensabili ed urgenti per garantire la piena fruibilità dell'insediamento;

Considerato che in sede di approvazione dei progetti relativi alla realizzazione del programma costruttivo si è provveduto a stralciare, dagli importi originariamente previsti in convenzione per le urbanizzazioni, una aliquota di circa il 25% stimata sufficiente per le urbanizzazioni ricadenti nei lotti;

Ritenuto che tali opere, non rientrando tra quelle già affidate in concessione possono essere affidate agli stessi concessionari, riuniti in unico consorzio, avvalendosi delle facoltà già previste in convenzione di chiedere la esecuzione di ulteriori opere necessarie alla funzionalità dell'intervento concordando con il concessionario i termini di inizio e consegna nel rispetto e con le modalità previste all'art. 12 della legge n. 1/78;

Ritenuto, pertanto, che i prezzi delle opere suddette debbono essere determinati recando le previsioni di cui al succitato art. 12 della legge n. 1/78, sulla scorta dei prezzi a base di gara più quelli aggiunti e riferiti alla stessa epoca incrementati in misura pari alle variazioni dei costi intervenute dalla data della gara sino a quella della presente ordinanza, con il ribasso risultante dalla media ponderale delle offerte presentate, migliorato di un ulteriore 5%, come richiesto dalle succitate disposizioni legislative e, pertanto, con un ribasso del 19,061%;

Visto il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli n. 12201/CONT. 516/NA - P82 del 31 luglio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' affidata al consorzio « Cogepo », costituito da imprese o raggruppamenti di imprese già concessionarie per l'esecuzione delle opere da realizzarsi in Monteruscello-Pozzuoli, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dell'insediamento abitativo citato in premessa e precisamente: la rete idrica fognaria,

stradale, di adduzione gas di città, di illuminazione pubblica, telefonica (opere civili), elettrica (opere civili) per l'ammontare complessivo, al netto dei ribassi del 14,061% e 19,061%, a seconda che le opere ricadano all'interno o all'esterno del perimetro dei singoli lotti, di L. 30.816.000.000 così ripartiti:

rete idrica	L. 7.000 milioni
rete fognaria	» 9.000 »
rete stradale	» 6.000 »
rete alimentazione gas di città	» 2.000 »
rete illuminazione pubblica	» 1.500 »
rete telefonica (opere civili)	» 1.000 »
rete elettrica (opere civili)	» 2.000 »
indagini e prospezioni archeologiche	» 300 »
Totale parziale presunto	L. 28.800 milioni
oneri di concessione 7%	» 2.016 »
Totale generale presunto	L. 30.816 milioni

Art. 2.

La spesa di L. 30.816.000.000 di cui al precedente art. 1 è posta a carico del fondo per la protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 come integrato dal decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4180)

Interventi urgenti a salvaguardia del patrimonio artistico-culturale dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Campania colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 309/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Constatato che per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle province di Frosinone, Isernia, L'Aquila, Caserta, Chieti e Pescara sono stati accertati notevolissimi danni ai beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, archivistici e librari pubblici e privati, nonché ai beni di culto;

Considerato che occorre procedere alle opere di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni culturali anzidetti;

Vista la nota n. 8826 del 31 luglio 1984 con la quale il Ministro per i beni culturali ed ambientali richiede per le opere di pronto intervento in favore del patrimonio culturale un finanziamento di: 2 miliardi per la regione Abruzzo, 2 miliardi per la regione Molise, 2 miliardi per la regione Campania e 4 miliardi per la regione Lazio;

Ravvisata la necessità di indicare ai competenti uffici tecnici le norme procedurali per gli interventi di salvaguardia e di provvedere alla relativa provvista di fondi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per i primi interventi necessari alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali pubblici dei beni di culto nonché dei beni culturali di proprietà privata, per i quali sia intervenuto il decreto sostitutivo dello Stato, colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Lazio, Molise e Campania, è autorizzata una spesa di lire dieci miliardi a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che è posta a disposizione dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

Agli interventi di cui all'articolo precedente provvedono, anche in deroga ad ogni diversa norma vigente, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti provveditori alle opere pubbliche.

I capi dei predetti organi periferici, per la esecuzione dei lavori di cui sopra, possono procedere all'affidamento dei relativi lavori con le procedure di cui all'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, senza limite di spesa e debbono acquisire, per quanto di singola competenza, l'assenso degli uffici che, in base alle vigenti disposizioni, sono chiamati ad esprimere parere in merito.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4138)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di sovrapprezzi e tariffe dell'energia elettrica. (Provvedimento numero 26/1984).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e successivi in materia di sovrapprezzo termico;

Visto il provvedimento CIP n. 12/1984 del 6 aprile 1984;

Considerata la necessità di adeguare le aliquote di sovrapprezzo termico ai costi correnti dei combustibili impiegati per la produzione termoelettrica;

Considerata altresì l'esigenza di contenere per il 1985 l'aumento medio del prezzo delle forniture di energia elettrica alla utenza domestica entro il 7%, rispetto al 1984;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Titolo I

1) Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministro dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al titolo III, punti 1) e 2) del provvedimento n. 12/1984 del 6 aprile 1984 sono sostituite dalle seguenti:

a) L. 65,25 per le forniture con consegna in bassa tensione;

b) L. 59,65 per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata fino a 500 kW;

c) L. 60,65 per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW;

d) L. 58,40 per le forniture con consegna in alta tensione oltre 50 kV.

Alle forniture di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente capoverso, che presentano un assorbimento di energia elettrica superiore a 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata — o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata — in ogni mese di fornitura, si applicano, limitatamente al consumo eccedente il suddetto quantitativo, le seguenti aliquote:

L. 5,65 per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV;

L. 5,40 per le forniture con consegna in alta tensione oltre 50 kV.

2) Con la medesima decorrenza e gli stessi criteri di prevalenza di cui al precedente punto 1) alle sottoindicate forniture si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo in sostituzione di quelle corrispondenti previste al titolo IV, punto 2), del provvedimento n. 58/1982 del 23 dicembre 1982 nonché al titolo III, lettera g), del provvedimento n. 7/1983 del 24 febbraio 1983:

a) Forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario:
- L. 50,35 per forniture con consegna in bassa tensione;
- L. 47,10 per forniture con consegna a tensione superiore.

b) Forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente . L. 59,50

c) Forniture per usi domestici effettuate nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica dell'utente L. 59,50

3) Con la medesima decorrenza e gli stessi criteri di prevalenza di cui al precedente punto 1), alle forniture di cui al titolo IV, punto 2), lettere b), c), d) ed e) del provvedimento numero 58/1982, per le quali è provvisoriamente mantenuto il trattamento previsto al titolo IV punto 2) del provvedimento n. 12/1984 o per le quali è già in atto il trattamento in gradualità previsto al titolo IV punto 3) dello stesso provvedimento, si applica un aumento del 12,5% alle aliquote in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento, con arrotondamento ai 5 centesimi con criterio commerciale.

4) A partire dal 1° gennaio 1985, con decorrenza dalle fatture o bollette, anche d'acconto, comprendenti, quale ultimo mese indicato, il mese di gennaio o febbraio 1985, le aliquote di sovrapprezzo di cui al precedente punto 1) sono sostituite dalle seguenti:

a) L. 69,90 per le forniture con consegna in bassa tensione;

b) L. 63,85 per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata fino a 500 kW;

c) L. 64,95 per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW;

d) L. 62,55 per le forniture con consegna in alta tensione oltre 50 kV.

Alle forniture di cui alle lettere c) e d) del precedente capoverso, che presentano un assorbimento di energia elettrica superiore a 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata — o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata — in ogni mese di fornitura, si applicano, limitatamente al consumo eccedente il suddetto quantitativo, le seguenti aliquote:

L. 6,00 per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV;

L. 5,80 per le forniture con consegna in alta tensione oltre 50 kV.

5) A partire dal 1° gennaio 1985 e con la medesima decorrenza indicata al precedente punto 4), le aliquote di sovrapprezzo termico indicate al punto 2) del presente provvedimento sono sostituite dalle seguenti:

a) Forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario:
- L. 53,90 per forniture con consegna in bassa tensione;
- L. 50,45 per forniture con consegna a tensione superiore.

b) Forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente L. 63,75

c) Forniture per usi domestici effettuate nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica dell'utente L. 63,75

6) Con la medesima decorrenza e gli stessi criteri di prevalenza di cui al precedente punto 4), alle forniture indicate al punto 3) del presente provvedimento si applica un ulteriore aumento dell'8% alle aliquote in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento, con arrotondamento ai 5 centesimi con criterio commerciale.

7) A partire dal 1° gennaio 1985 e con la medesima decorrenza indicata al precedente punto 4), le aliquote di sovrapprezzo termico di cui al titolo III, lettera f), del provvedimento n. 7/1983 del 24 febbraio 1983 sono sostituite dalle seguenti:

Forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori: L. 50,50.

Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo: L. 63,75.

Titolo II

Per gli impianti termoelettrici entrati in servizio posteriormente al 1° gennaio 1983 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammissione al rimborso del maggior onere termico decorrerà, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ammissione, dalla data della lettura iniziale dei contatori, purché risultante da apposito verbale redatto dall'UTIF competente, da inviarsi a cura dell'impresa distributrice al Comitato interministeriale prezzi ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Titolo III

Fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza, di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con la medesima decorrenza e gli stessi criteri di prevalenza di cui al precedente titolo I, punto 1), le tariffe di cui al provvedimento n. 12/1984 del 6 aprile 1984 sono ridotte del 50% per le forniture di energia elettrica utilizzate per l'elettrolisi dei clorurі alcalini, nei limiti della capacità produttiva in atto e con le modalità indicate nel titolo I, capitolo X, del provvedimento n. 58/1982 del 23 dicembre 1982.

Disposizione finale

Restano ferme, in quanto non modificate e non contrastanti con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4264)

Norme per l'applicazione del provvedimento n. 13/1984 (Provvedimento n. 27/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1984 del 6 aprile 1984 con il quale sono state dettate norme in materia di contributi alle imprese produttrici e distributrici di energia termoelettrica o a questa comunque assimilata;

Ritenuta la necessità di dettare norme per l'applicazione del menzionato provvedimento C.I.P. n. 13/1984;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del provvedimento C.I.P. n. 13/1984, con le seguenti modalità di applicazione.

A) NORME SUL SOVRAPPREZZO E SUL CONTRIBUTO PER L'ONERE TERMICO

1. *Adempimenti istruttori per la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico.*

Al fine di ottenere il riconoscimento del contributo per l'onere termico di cui al provvedimento C.I.P. n. 13/1984 del 6 aprile 1984, le imprese dovranno presentare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (in seguito denominata C.C.S.E.), entro il 30 novembre di ciascun anno la documentazione contenente il consuntivo provvisorio dei seguenti dati, riferiti al medesimo anno:

a) energia elettrica prodotta suddivisa per fonti di produzione, ivi compresa quella derivante da produzione combinata di energia elettrica e calore;

b) per il solo Enel, energia:

prodotta per conto dell'Enel da impianti termoelettrici di altre imprese nazionali;

acquistata dall'Enel sul territorio nazionale, comunque prodotta;

importata dall'estero, in eccedenza, su base annua, a quella esportata;

c) energia elettrica venduta, con indicazione di quella non assoggettabile a sovrapprezzo termico;

d) gettito del sovrapprezzo termico, come definito al successivo punto 2, primo capoverso.

L'Enel dovrà inoltre esibire la documentazione relativa ai più recenti contratti per l'approvvigionamento del carbone.

Nella formazione del consuntivo provvisorio si dovrà tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella struttura produttiva che abbiano effetto per l'anno successivo; il gettito del sovrapprezzo termico dovrà essere calcolato con riferimento alle aliquote vigenti al momento, applicate ad anno intero.

La documentazione di cui sopra dovrà essere compilata in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla C.C.S.E., con apposita circolare.

Ai fini di quanto previsto al successivo punto 2, il gettito del sovrapprezzo termico relativo alle imprese distributrici che non producono energia termoelettrica sarà assunto in misura pari al 3% del gettito del sovrapprezo termico relativo all'Enel per lo stesso periodo.

2. *Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico.*

Le aliquote di sovrapprezzo di cui al punto 2 del provvedimento n. 13/1984 saranno calcolate in modo che la previsione del gettito del sovrapprezzo, ridotto forfettariamente dello 0,5% per tener conto degli importi inesigibili per morosità, pareggi nell'anno quella dell'onere termico.

Le aliquote di contributo di cui al punto 5 del suddetto provvedimento saranno calcolate utilizzando gli elementi forniti dalla C.C.S.E. sulla base della documentazione di cui al precedente punto 1.

Per la esecuzione delle norme di cui al presente punto 2, il Presidente delegato del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico. I provvedimenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 20 dicembre di ciascun anno.

Le aliquote di sovrapprezzo saranno applicate dalle imprese distributrici con decorrenza dalle fatture e bollette, anche d'acconto, emesse dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. *Verifica bimestrale del prezzo del petrolio greggio di importazione e revisioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo.*

La revisione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo di cui al punto 6, secondo capoverso del provvedimento C.I.P. n. 13/1984 sarà effettuata in misura proporzionale alle variazioni, positive o negative, non inferiori al 5% del prezzo del petrolio greggio di importazione (in seguito denominato P.G.I.), rispetto al valore considerato in occasione della fissazione del valore corrente delle aliquote.

La verifica bimestrale verrà operata nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto ed ottobre, con riferimento alla media dei prezzi del P.G.I. relativa ai due mesi precedenti, convertita in lire italiane sulla base della media dei cambi calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi (in seguito denominata media U.I.C.) relativa al mese precedente a quello della verifica.

Per la esecuzione delle norme di cui al presente punto 3, il Presidente del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare i provvedimenti recanti i nuovi valori di riferimento del P.G.I. che comportino variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo, nonché l'entità percentuale delle variazioni stesse.

I provvedimenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* almeno dieci giorni prima della fine del mese di verifica; le imprese distributrici applicheranno le variazioni di sovrapprezzo a decorrere dalle fatture e bollette, anche d'acconto, emesse dall'inizio del bimestre successivo.

Le nuove aliquote di sovrapprezzo risultanti saranno arrotondate ai 10 centesimi con criterio commerciale.

4. *Revisioni straordinarie delle aliquote.*

Le revisioni straordinarie di cui al terzo capoverso del punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 13/1984 saranno operate, d'ufficio o su istanza delle imprese interessate, da inoltrare alla C.C.S.E., qualora si verifichino, per le imprese stesse singolarmente considerate, variazioni positive o negative non inferiori al 5% dell'onere termico, relativo all'anno in corso, dipendenti da imprevisti eccezionali mutamenti nella composizione delle fonti di produzione.

Di tali mutamenti le imprese dovranno dare tempestiva comunicazione al C.I.P. e alla C.C.S.E., allegando una documentazione contenente i dati indicati al punto 1 modificati in base alla nuova situazione, ai più recenti valori consuntivi di cui si dispone ed alle aliquote di sovrapprezzo termico vigenti.

La C.C.S.E. provvederà ai conteggi relativi alla nuova determinazione dell'onere termico relativo a ciascuna impresa interessata dalle variazioni di cui al precedente primo capoverso sulla base del prezzo del P.G.I. pubblicato in occasione dell'ultima revisione bimestrale delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo o, se più recente, in occasione dell'ultimo conteggio di determinazione annuale.

Per la esecuzione delle norme di cui al presente punto 4, il Presidente delegato del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare apposito provvedimento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale saranno rese note le nuove aliquote di contributo dell'impresa o delle imprese di cui sopra; sarà resa nota altresì la percentuale di variazione delle aliquote di sovrapprezzo, da applicare all'utenza, qualora la nuova composizione delle fonti di produzione provochi una variazione non inferiore al 5% dell'onere termico complessivo.

Le nuove aliquote di contributo avranno validità con effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento; con le bollette e fatture emesse a partire dalla stessa data le imprese distributrici applicheranno le eventuali nuove aliquote di sovrapprezzo, arrotondate come indicato all'ultimo capoverso del precedente punto 3.

Nel caso in cui la revisione straordinaria si sovrapponga ad una revisione conseguente a verifica bimestrale, si determineranno prima le eventuali variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo conseguenti alla revisione straordinaria, effettuata con le modalità sopra descritte, e si procederà poi alla revisione delle stesse secondo le modalità di cui al precedente punto 3, con emissione di unico provvedimento.

5. *Adempimenti istruttori per la verifica annuale del contributo per l'onere termico.*

Entro il 28 febbraio di ciascun anno le imprese dovranno presentare alla C.C.S.E. il consuntivo annuale dei dati di cui al precedente punto 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Sulla base di tale consuntivo la C.C.S.E. effettuerà il conteggio di verifica dell'onere termico dell'anno, considerando i consumi dei combustibili, derivanti dall'applicazione dei consumi specifici di cui al punto 3 del provvedimento C.I.P. n. 13/1984, convenzionalmente ripartiti in quote mensili costanti nell'arco dell'anno ed assumendo prezzi unitari calcolati:

per l'olio combustibile ATZ ed i combustibili ad esso assimilati, sulla base dei corrispondenti prezzi medi mensili del P.G.I., convertiti in lire secondo le medie mensili U.I.C. relative allo stesso mese e moltiplicati per 0,80;

per i carboni, sulla base del prezzo medio di acquisto franco centrale del carbone di importazione sostenuto dall'Enel in ciascun mese dell'anno solare, in connessione con le clausole di variazione prezzi dei contratti di approvvigionamento, convertito in lire secondo la corrispondente media mensile U.I.C.

La documentazione di cui al precedente primo capoverso dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni che saranno emanate con apposita circolare dalla C.C.S.E. e accompagnata dai verbali di constatazione redatti dai competenti U.T.I.F. e dagli altri documenti dimostrativi che saranno ivi indicati.

Limitatamente all'energia prodotta con i gruppi a produzione combinata tipo Total Energy e similari di potenza non superiore a 100 kW, i verbali di constatazione si intendono sostituiti con le copie delle ricevute di versamento del canone annuo di abbonamento alla imposta erariale sul consumo e da una dichiarazione del produttore e dell'Enel recante l'indicazione delle letture iniziali e finali dei quantitativi di energia ritirati dall'Ente nazionale a titolo di acquisto.

La C.C.S.E., sulla base degli elementi consuntivi e dei parametri di riferimento di cui sopra, ricalcolerà, per ciascuna impresa, la misura dell'onere termico dell'anno decorso e del relativo contributo.

Qualora il gettito del sovrapprezzo termico, come definito al precedente punto 2, primo capoverso, non consenta l'integrale pareggio dell'ammontare dell'onere termico così ricalcolato per il complesso delle imprese, il contributo spettante a ciascuna impresa verrà ridotto in misura proporzionale.

Per l'esecuzione delle norme di cui al presente punto 5 il Presidente delegato del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare apposito provvedimento, con il quale verrà resa nota la misura del contributo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dal termine dell'anno.

Nel caso in cui l'ammontare dei contributi percepiti da una o più imprese per l'anno decorso risulti superiore al rispettivo contributo ricalcolato come sopra, le imprese stesse saranno tenute a versare l'eccedenza alla C.C.S.E. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento.

Qualora l'onere termico dell'anno decorso, determinato ai sensi di quanto disposto al secondo capoverso del presente punto 5, risulti superiore di almeno l'1% alla misura del contributo riconosciuto per lo stesso anno, nei calcoli per la revisione bimestrale delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo operata nel mese di aprile dell'anno successivo, verrà determinata la percentuale di variazione delle aliquote di contributo per ciascuna impresa interessata e le conseguenti variazioni generali delle aliquote di sovrapprezzo oltre che con riferimento alle variazioni del prezzo del P.G.I., anche tenendo conto del fabbisogno necessario per la copertura della predetta differenza entro lo stesso anno.

Qualora invece risultassero disponibilità residue di sovrapprezzo termico rispetto all'ammontare dell'onere termico, come sopra ricalcolato, tali disponibilità, per la parte eccedente l'1% dell'onere termico, saranno riassorbite operando la conseguente riduzione delle aliquote di sovrapprezzo termico a valere per il resto dell'anno.

La variazione delle aliquote di sovrapprezzo necessaria per il riassorbimento delle differenze superiori all'1% di cui ai precedenti due capoversi, sarà operata indipendentemente dal limite del 5%, di cui al precedente punto 3.

B) MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SOVRAPPREZZO E PER LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ONERE TERMICO

1. Ai fini del versamento da parte delle imprese del sovrapprezzo termico e della eventuale compensazione con il contributo spettante per l'onere termico, l'ammontare del sovrapprezzo termico relativo a ciascun periodo di fatturazione come definito al precedente punto 2, primo capoverso, si assume pari alla somma dell'80% del gettito del sovrapprezzo del periodo di fatturazione considerato e del 20% di quello del periodo precedente.

Le modalità per il versamento del sovrapprezzo termico saranno precisate con circolare della C.C.S.E.

2. Entro il termine di settantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo di fatturazione la C.C.S.E. verserà alle imprese aventi diritto le somme dovute, nei limiti delle disponibilità.

La C.C.S.E., entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di determinazione delle aliquote di contributo, di cui al settimo capoverso del paragrafo *A*), punto 5, del presente provvedimento, disporrà per il regolamento a pareggio tra il contributo stesso e il gettito del sovrapprezzo termico trattenuto dalle imprese, tenuto conto dei versamenti effettuati.

C) NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Entro il 30 novembre 1984 tutte le imprese dovranno presentare alla C.C.S.E. la documentazione indicata al punto 1 del paragrafo *A*), contenente il consuntivo provvisorio relativo all'anno 1984.

I valori delle aliquote del sovrapprezzo termico e del contributo unitario a favore di ciascuna impresa a valere dal gennaio 1985 saranno calcolati con le modalità di cui al primo e secondo capoverso del paragrafo *A*), punto 2, del presente provvedimento.

Qualora i valori delle aliquote di sovrapprezzo, come sopra calcolati, risultassero diversi da quelli previsti dal provvedimento C.I.P. n. 26/1984, di una percentuale non superiore all'1%, le aliquote di sovrapprezzo applicabili dal gennaio 1985 saranno quelle previste dal citato provvedimento.

Qualora invece la differenza di cui sopra risultasse superiore all'1%, le aliquote di sovrapprezzo applicabili dal 1985 saranno quelle calcolate a norma del secondo capoverso del presente punto 1.

Le aliquote di sovrapprezzo e di contributo così risultanti, applicabili dal 1° gennaio 1985, nonché il valore di riferimento del prezzo del P.G.I., saranno resi noti con provvedimento adottato dal Presidente delegato del C.I.P. a norma del terzo capoverso del precedente paragrafo *A*), punto 2.

2. Il gettito del sovrapprezzo termico relativo all'anno 1983 è imputato, quanto a 462,5 miliardi di lire, alla residua copertura del maggior onere termico sostenuto dalle imprese nell'anno 1982.

In sede di determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo applicabili dal 1° gennaio 1985, si terrà conto anche del fabbisogno necessario per la copertura della quota parte di onere termico relativo agli anni 1983 e 1984, non assicurata dal residuo gettito del sovrapprezzo del 1983 e dal gettito del 1984, apportando alle aliquote del sovrapprezzo termico le seguenti maggiorazioni:

dal 1° marzo 1985, maggiorazione pari al 2,4% delle aliquote in atto nel gennaio 1985;

dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1987, ulteriore maggiorazione dell'8,4%, riferita anch'essa alle aliquote in atto nel gennaio 1985.

Il gettito derivante da tali maggiorazioni sarà devoluto alle imprese interessate, a copertura dell'onere di cui al capoverso precedente.

3. Il sovrapprezzo termico fatturato nelle gestioni fino al 31 dicembre 1984, ridotto dello 0,8% del sovrapprezzo fatturato nel 1984 per tener conto degli importi inesigibili per morosità, dovrà essere versato alla C.C.S.E. con le seguenti modalità:

le imprese per le quali il maggior onere termico spettante è inferiore al sovrapprezzo termico fatturato, al netto della percentuale di cui sopra, sono tenute a versare alla C.C.S.E. le differenze entro il 31 marzo 1985;

le imprese alle quali non compete il maggior onere termico sono tenute a versare il sovrapprezzo termico fatturato al 31 dicembre 1984, al netto della percentuale di cui sopra, entro il 31 marzo 1985.

Le imprese per le quali il maggior onere termico spettante fino al 31 dicembre 1984 è invece maggiore del sovrapprezzo termico fatturato fino a tale data, al netto della percentuale di cui sopra, sono autorizzate a trattenere l'importo del sovrapprezzo stesso, che sarà imputato in conto delle proprie spettanze.

4. Limitatamente al primo periodo di fatturazione dell'anno 1985, l'ammontare del sovrapprezzo termico di cui al punto 1 primo capoverso del paragrafo *B*) sarà assunto pari all'80% del sovrapprezzo fatturato nello stesso periodo, ridotto dello 0,5 per cento.

5. Dopo il primo anno di applicazione, verrà effettuata una verifica del nuovo sistema di determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo introdotto con il provvedimento C.I.P. n. 13/1984 e con il presente provvedimento, al fine di controllarne la congruità, avuto riguardo in particolare alle modalità di individuazione del prezzo di riferimento dei combustibili.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati in materia di sovrapprezzo termico, di onere termico e di Cassa conguaglio per il settore elettrico non compatibili con il presente provvedimento.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4265)

Rettifica al provvedimento n. 21/1984 concernente ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 21/1984 in data 19 luglio 1984 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono stati ratificati agli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza in data 6 e 19 aprile, 10 maggio, 12 e 21 giugno 1984;

Rilevato che nel testo del sopracitato provvedimento C.I.P. n. 21/1984, così come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 26 luglio 1984, non è stato indicato, per mera omissione, il provvedimento n. 15/1984 riguardante i prezzi dei gas di petrolio liquefatto, adottato dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza in data 12 giugno 1984, benché fosse stato ratificato anch'esso dal comitato come risulta dal verbale della seduta del 19 luglio 1984;

Riconosciuta la necessità di procedere alla rettifica della omissione sopra indicata;

Decreta:

Il provvedimento n. 21/1984 del Comitato interministeriale dei prezzi datato 19 luglio 1984 è rettificato con la seguente integrazione:

dopo «Provv. 5/A/1984 - Parere su tariffe postali e telegrafiche» è inserito «Provv. n. 15/1984 - Prezzi dei gas di petrolio liquefatto».

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(4284)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 142948 dell'8 agosto 1984 praticabili dal 13 agosto 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	625
Gasolio agricoltura	»	440
Petrolio agricoltura	»	429
Gasolio pesca e piccola marina	»	407
Petrolio pesca e piccola marina	»	397
Olio combustibile ATZ	L./kg	405
Olio combustibile BTZ	»	445

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	602	605	608	611	614
Petrolio (*)	»	658	661	664	667	670
Olio comb.le fluido	L./kg	529	532	535	538	541

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4285)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte del concorso a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel Corpo *degli agenti di custodia.*

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZA

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1984, registro n. 17, foglio n. 143, che ha indetto il concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Considerata l'obiettiva impossibilità di dare corso alle prove scritte del concorso in parola, già fissate per i giorni 23, 24 e 25 luglio 1984;

Ritenuta la necessità di modificare le suddette date, con conseguente modifica dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 24 febbraio 1984;

Decreta:

L'art. 12 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 nelle premesse indicato è modificato nel senso che le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso la casa circondariale maschile « Nuovo complesso » di Roma - Rebibbia, via Raffaele Majetti, 165, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 1984 con inizio alle ore 8 (otto).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 37 *Giustizia, foglio n.* 120

(4253)

REGIONE UMBRIA

Revoca del concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia

Il concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 10 maggio 1984, nel quale erano erroneamente indicati sette posti, è revocato.

(4274)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a cinquantaquattro posti di personale infermieristico con la qualifica di operatore professionale di prima categoria - vigilatrice d'infanzia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinquantaquattro posti di personale infermieristico con la qualifica di operatore professionale di prima categoria - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4272)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227